



Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Ministero della Giustizia

Presidenza e Segreteria

Prot. n°

738/2008

PM/amp

AI Presidenti

Ordini Provinciali Dottori Agronomi
e Dottori Forestali

LORO SEDI

Oggetto: albo professionale

Il Consiglio dell'Ordine è l'organo preposto alla sorveglianza ed alla disciplina dei suoi iscritti ed i suoi provvedimenti sono, e devono essere, per la loro natura accessibili a tutti.

Le norme che regolano i vari albi permettono ai diversi ordini professionali, secondo le diverse modalità previste nei singoli casi, di comunicare e diffondere a soggetti pubblici e privati i dati personali contenuti nei rispettivi albi, compresi quelli contenuti nei provvedimenti di sospensione o interruzione dell'esercizio della professione. Tali albi sono, inoltre, destinati per loro stessa natura e funzione ad un regime di piena pubblicità, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che, a vario titolo, hanno rapporti con gli iscritti.

Il libero professionista iscritto all'albo non può invocare la privacy rispetto alla notizia dell'esistenza di un provvedimento disciplinare a suo carico che si rifletta sull'esercizio della sua professione. La Legge sulla riservatezza dei dati non ha modificato la disciplina legislativa riguardo al regime di pubblicità degli albi professionali e alla conoscibilità degli atti connessi.

L'Autorità Garante, con le newsletter del 9-15 aprile 2001 e del 6-12 settembre 2004, ha ribadito la qualificazione degli albi professionali come atti pubblici oggetto di doverosa pubblicità e conoscibili da chiunque ed i motivi alla base della pubblicità degli albi ricorrono anche per i provvedimenti che comportano la sospensione o l'interruzione dell'esercizio della professione, i quali, per loro natura, devono considerarsi soggetti ad un regime di ampia pubblicità. I provvedimenti disciplinari dei Consigli dell'Ordine si configurano, quindi, quali atti pubblici conoscibili da parte di altri professionisti e di terzi. La conoscibilità delle informazioni relative ai provvedimenti disciplinari rende quindi lecita la loro divulgabilità, anche tramite eventuali riviste, notiziari o altre pubblicazioni curate dai Consigli dell'Ordine purché i dati siano esatti ed aggiornati nonché riportati in termini di sostanziale correttezza.

